

	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE	<i>Corso di Formazione per il Conseguitamento della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (VI CICLO)</i>
---	---	--

Data 12/01/2022

CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO NELL'AMBITO DEI CORSI DI
FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI
SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

TRA

il Dipartimento di Scienze della Formazione, con sede Legale in via Milazzo, 11/b-Via del castro Pretorio, 20, 00185, Roma, C.F./P.IVA 04400441004, in persona del Direttore e legale rappresentante, prof. Massimiliano Fiorucci, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università,

E

l'Istituto IC GIOVANNI PAOLO II di seguito denominato "Istituto Scolastico", con sede in ROMA (provincia di RM), VIALE A.RUSPOLI, N.80, CF dell'Istituto 97197210582, rappresentato dal suo Dirigente, dott./ssa-prof./prof.ssa GIULIANA ATZENI in qualità di responsabile legale dell'Istituto

PREMESSO CHE

- il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 "Regolamento concernente: Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della L. 244/2007", all'art.13, comma 1, stabilisce che la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università;
- il D.M. del 30 settembre 2011, recante i "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249", all'allegato B, prevede nel percorso didattico un periodo di tirocinio, diversificato per ordine e grado di scuola, da svolgersi esclusivamente presso le istituzioni scolastiche;
- il D.M. del 30 settembre 2011, art. 2, comma 2, lett. e), prevede la sottoscrizione di apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ricomprese nell'elenco di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 finalizzate alle attività di tirocinio comprensive del relativo progetto;
- il D.M. n. 93 del 30 novembre 2012, stabilisce le "modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio";
- il D.M. del 30 settembre 2011, all'allegato B, prevede che le attività di tirocinio presso le istituzioni siano seguite dal tutor dei tirocinanti e che quest'ultimo sia individuato dal Dirigente Scolastico fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate:
docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;
docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo);
- il D.M. n. 93 del 30 novembre 2012, all'art 6, prevede che i tirocinanti possono richiedere di espletare le attività di tirocinio presso l'istituto dove prestano servizio, anche se non accreditato a tale scopo, purché nell'istituto stesso vi sia la disponibilità di un tutor dei tirocinanti che abbia i requisiti richiesti;
- il D.M. n. 93 del 30 novembre 2012, all'art 8, comma 3, stabilisce che nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 12, comma 1, del succitato D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, gli Atenei riconoscano alle istituzioni scolastiche una quota del contributo di iscrizione ai relativi percorsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il Dipartimento di Scienze della Formazione e l'Istituto Scolastico intendono collaborare per lo svolgimento delle attività di tirocinio nell'ambito dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità disciplinate dal D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 e dal D.M. del 30 settembre 2011 richiamati in premessa, ai quali si rinvia per tutto ciò che non è espressamente definito nella presente convenzione.

Articolo 2

L' Istituto Scolastico ospitante, su proposta del Dipartimento di Scienze della Formazione, si impegna ad accogliere presso le sue strutture gli studenti tirocinanti e a garantire le condizioni logistiche e formative necessarie all'espletamento delle attività di Tirocinio.

Articolo 3

Il Tirocinio diretto (150 ore) di cui alla presente convenzione si svolge in un arco temporale non inferiore ai 5 mesi, ovvero secondo quanto indicato, anche in deroga, dal Ministero, ed è seguito dal tutor dei tirocinanti individuato dal Dirigente Scolastico tra i docenti dell'Istituto che abbiano i requisiti richiesti. Le attività di Tirocinio diretto, frutto del presente accordo tra Dipartimento di Scienze della Formazione e l'Istituto scolastico, prevedono modalità operative finalizzate a dare corpo alle diverse dimensioni della professionalità dell'insegnante specializzato supportate dalla riflessività in azione propria del tirocinio formativo (ricognizione del contesto, analisi della documentazione, osservazione e analisi dei dati raccolti, progettazione didattica, attuazione del progetto, revisione e stesura della relazione di tirocinio). Le progettazioni sono coerenti con le finalità del percorso formativo di specializzazione per le attività di sostegno.

Articolo 4

Il Tirocinio indiretto (25 ore), che accompagna quello diretto, comprende attività di supervisione da parte del tutor dei tirocinanti indicato dall'Istituto scolastico e riguardano:

- la rielaborazione dell'esperienza professionale;
- la rielaborazione dell'esperienza professionale da un punto di vista personale e psicomotivazionale.

Articolo 5

Il tutor dei tirocinanti è un docente individuato dal Dirigente Scolastico fra coloro che prestano servizio presso la L'Istituto Scolastico ospitante. È scelto sulla base della disponibilità, del curriculum vitae secondo quanto previsto dalla normativa vigente all'atto della stipula come specificato nelle premesse.

Articolo 6

Per ciascun tirocinante il Direttore del corso, coadiuvato da uno o più tutor coordinatore/i che fanno riferimento al Dipartimento di Scienze della Formazione, predispone un Progetto Formativo di Tirocinio (parte integrante della presente convenzione).

Articolo 7

Il Tirocinio ha natura esclusivamente formativa e persegue obiettivi didattici, pertanto non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Articolo 8

Lo studente tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività definite nel progetto di tirocinio di cui all'art. 6 della presente convenzione con la supervisione del tutor dei tirocinanti;
- attenersi alle regole dell'Istituto Scolastico ospitante;
- osservare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere l'obbligo della riservatezza, durante e dopo il tirocinio, per quanto attiene a dati sensibili, informazioni, documenti ufficiali, procedure e delibere degli organi collegiali e ogni altra attività di cui venga a conoscenza durante il tirocinio.

Articolo 9

Il Dipartimento di Scienze della Formazione si impegna a corrispondere all'Istituto Scolastico il contributo di € 300,00 per ogni tirocinante accolto a svolgere il tirocinio secondo il Progetto Formativo di Tirocinio. Tale contributo sarà erogato successivamente alla conclusione delle attività di tirocinio e in seguito alla trasmissione da parte dell'Istituto Scolastico di una nota di addebito (soggetta a € 2,00 per la marca da bollo a carico dell'Istituto Scolastico) preferibilmente in formato elettronico alla casella di posta elettronica certificata scienzeformazione@ateneo.uniroma3.it oppure in formato cartaceo all'indirizzo Dipartimento di Scienze della Formazione, Università Roma Tre, Via del Castro Pretorio, 20 – 00185 Roma, all'attenzione della Segreteria Amministrativa.

Ai fini della liquidazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 ottobre 2010, è necessario che nella nota di addebito, il cui format sarà inviato successivamente dal Dipartimento, sia indicato il codice IBAN del conto corrente della Tesoreria Unica.

Articolo 10

Le coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi dei tirocinanti e per gli infortuni occorsi durante lo svolgimento delle attività di tirocinio presso la Scuola sono attivate dall'Università. Le polizze sono le seguenti:

Assicurazione infortuni: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A Agenzia Generale di Roma 54535-S.A.G. Soluzioni Assicurative Globali S.r.l Via dell'Archetto, 1600187 Roma (RM). Numero polizza 77.176857034. Durata del contratto: dalle ore 24.00 del 31.07.2020 alle ore 24.00 del 31.07.2023.

<https://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/download/Roma%20tre%20POLIZZA%20INFORTUNI%202020%202023.pdf>

Polizza Responsabilità Civile: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A Agenzia Generale di Roma 54535-S.A.G. Soluzioni Assicurative Globali S.r.l Via dell'Archetto, 1600187 Roma (RM). Numero polizza 65.176864205. Durata del contratto: dalle ore 24.00 del 31.07.2020 alle ore 24.00 del 31.07.2023

<https://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/download/Roma%20TRE%20polizza%20RCT-RCO%20%202020%20%202023.pdf>

L'Università, inoltre, è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale."

Articolo 11

La presente convenzione ha durata annuale e, in assenza di una esplicita comunicazione di rescissione di una o di tutte e due le parti, si rinnova automaticamente all'avvio di un nuovo Ciclo di Corso di Specializzazione. Nel caso in cui dovessero subentrare variazioni di carattere normativo le parti si impegnano a sottoscrivere le eventuali modifiche intervenute.

Articolo 12

Le parti concordano di definire qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Qualora non sia possibile dirimere la controversia la competenza è deferita al Tribunale di Roma.

F.to Il Direttore del Dipartimento di Scienze della
Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre
Prof. Massimiliano Fiorucci

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott./ssa
Prof./ssa